Allo scopo di poter essere utile alle scuole paritarie, nella raccolta fondi, in risposta alle richieste di chiarimento che mi sono arrivate da alcune di esse, propongo queste due schede pratiche, con esempi riassuntivi.
Rovigo 8.11.2026 *rag. Daniele Andreotti*

A) Erogazioni liberali alle scuole paritarie

Le erogazioni liberali a favore di scuole paritarie sono fiscalmente agevolate se rispettano alcune condizioni precise.

1. A chi può essere fatta l'erogazione liberale

Le erogazioni possono essere destinate a una scuola paritaria (infanzia, primaria, secondaria), riconosciuta dal MIUR/Ministero dell'Istruzione.

Il trattamdento fiscale per il concedente è diverso in base alle figure del concedente, privati cittadini oppure imprese e del beneficiario, ente privato generico oppure Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS.

La scheda B) è relativa alle scuole paritarie ed agli enti ETS iscritti al RUNTS.

È fondamentale che il beneficiario risulti chiaramente nel bonifico.

2. Finalità ammesse per una scuola paritaria non ETS

Le agevolazioni fiscali, per una scuola paritaria non ETS, sono valide quando la donazione è destinata a:

- innovazione tecnologica;
- edilizia scolastica;
- ampliamento dell'offerta formativa.

3. Modalità di pagamento obbligatorie

Per essere detraibile o deducibile, l'erogazione deve essere tracciabile. Sono quindi ammessi:

- bonifico bancario/postale
- assegno bancario o circolare (non trasferibile)
- carte di credito/debito
- versamenti bancari tracciabili

Non sono ammessi contanti: la donazione perderebbe il beneficio fiscale.

4. Causale corretta da inserire nel bonifico

È fondamentale che la causale contenga:

A. "Erogazione liberale"
B. Finalità (es.: "per innovazione tecnologica", "per edilizia scolastica", "per progetto sala computer", "per ampliamento offerta formativa")
C. Dati del donatore (codice fiscale)

Esempio di causale corretta:
“Erogazione liberale a favore dell’Istituto XXX – finalità: edilizia scolastica – CF donatore: …”

5. Documenti da conservare

Per la dichiarazione dei redditi, conservare:

- la ricevuta del bonifico o il documento che attesta la transazione;
- eventuale ricevuta della scuola (non obbligatoria, ma consigliata- vedi fac simile pubblicato nel sito web https://www.diocesiadriarovigo.it/curia/sezione-amministrativa/);
- eventuale comunicazione della scuola sul progetto o sulla destinazione dei fondi.

6. Benefici fiscali per le persone fisiche (IRPEF) Detrazione IRPEF 19%

Le erogazioni liberali a favore delle scuole rientrano tra gli oneri detraibili ex art. 15, comma 1, lettera i-octies del TUIR.
Detrazione: 19% dell’importo donato (senza un limite massimo specifico per questa tipologia, salvo capienza IRPEF).
Esempio: Donazione di 100 € → Detrazione IRPEF: 19 €

La detrazione si inserisce nel Modello 730 o Modello Redditi PF, sezione “Oneri detraibili”. La stessa detrazione spetta ai professionisti con partita Iva.

7. Benefici fiscali per imprese (IRPEF-IRES)

Le imprese, anche individuali, ma non i professionisti e i titolari di reddito da lavorato autono in genere, possono dedurre integralmente le erogazioni a favore delle scuole, se finalizzate a:

- innovazione tecnologica,
- edilizia scolastica,
- ampliamento offerta formativa.

La deduzione avviene ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a) e lettera o-bis del TUIR (nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali e un tetto massimo di 70.000 euro).
Questo significa che l’importo donato viene sottratto dal reddito imponibile. Esempio semplificato:
Donazione di 1.000 € → Riduzione del reddito imponibile di 1.000 €.

La deduzione si inserisce nel Modello Redditi SC / SP / PF con partita Iva.

RIASSUNTO:

Soggetto donante	Donazione in denaro	Donazione in natura
Privato non imprenditore per le finalità di cui al punto n. 2.	n. 1 - Detrazione Irpef, produce un risparmio del 19% nel mod. 730 oppure mod. Unico.	Non detraibile
Impresa individuale–snc–sas - srls - srl - spa – coop e altri enti, per le finalità di cui al punto n. 2.	n. 2 – Deduzione dal reddito fiscale dell’importo versato, fino al 2% del reddito, produce una riduzione dell’imponibile fiscale e contributivo.	Deducibile con l’onere della prova a proprio carico in merito alle finalità di cui al punto n. 2.

B) Erogazioni liberali a favore di scuole paritarie - Enti del Terzo Settore

8. Benefici fiscali per le persone fisiche (IRPEF)

Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) a favore degli ETS non commerciali, di cui al co. 5, art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al RUNTS, effettuate da persone fisiche ai sensi del co. 1, art. 83 dello stesso Decreto, danno luogo ad una detrazione dall'IRPEF nella misura del 30%, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Per le scuola paritarie ETS le agevolazioni fiscali sono valide quando la donazione è a titolo di "erogazione liberale" oppure altra equivalente, risultante da pagamenti tracciabili, non deve essere erogata per il pagamento di un servizio ricevuto. I fondi raccolti finanziano le attività istituzionali generali del soggetto ricevente.

Esempio: Se doni 1.000 € a un ETS, puoi detrarre il 30%, risparmiando 300 € dalle tasse.

In alternativa, ai sensi del co. 2, art. 83, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo netto le liberalità in denaro o natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza alcun tetto massimo.

Esempio: Se hai un reddito complessivo di 30.000 € e doni fino a 3.000 €, puoi sottrarre 3.000 € dalla tua base imponibile, riducendo le tasse in base alla tua aliquota marginale.

9. Benefici fiscali per imprese (IRPEF-IRES)

Ai sensi del co. 2, art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017, le imprese individuali, gli enti e le società possono dedurre, dal reddito complessivo, le liberalità in denaro o natura fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza si riporta nei 4 anni successivi.

Per le scuola paritarie ETS le agevolazioni fiscali sono valide quando la donazione è a titolo di "erogazione liberale" oppure altra equivalente, non deve essere erogata per il pagamento di un servizio ricevuto. I fondi raccolti finanziano le attività istituzionali generali del soggetto ricevente.

Esempio: Un'impresa con un reddito imponibile di 100.000 € dona 5.000 € a un ETS, iscritto al RUNTS, (il limite del 10% è 10.000 €, quindi pienamente capiente). L'azienda deduce l'intera somma di 5.000 € dal reddito, ottenendo un risparmio d'imposta proporzionale all'aliquota IRES (es. al 24%, risparmia 1.200 €).

I suddetti versamenti - per essere deducibili/detraibili - non dovranno mai essere eseguiti in contanti ma tramite banche o uffici postali nonché altri sistemi che ne garantiscano la tracciabilità (previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 - Ad esempio: bonifico bancario).

10. Donazione beni in natura da privati e da imprese (IRPEF-IRES)

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/11/2019 sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura, dove l'ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato (art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi - Tuir).

Previsti anche casi specifici: nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale (ancora da ammortizzare) all'atto di trasferimento; nel caso di beni o servizi (lett. a) e b), co. 1, art. 85 del Tuir) si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze (art. 92 del Tuir).

Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.

Per essere legittima, la donazione in natura deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l'indicazione dei relativi valori. E obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, dettagliata nei valori imponibili e con sconto 100%.

La fattura dovrà riportare inoltre una dicitura del tipo:
"Cessione gratuita di beni a favore di ETS ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Operazione esente/esclusa da IVA ai fini dell'art. 10, comma 1, n. 12 del D.P.R. 633/1972. Donazione non soggetta a rivalsa IVA." Il codice da inserire nelle righe di dettaglio della fattura elettronica è: N4 (Esenti).
Per le imprese i costi relativi all'acquisto dei beni sono deducibili e l'Iva è interamente detraibile.

A sua volta, il ricevente (donatario) deve predisporre una dichiarazione con l'impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

RIASSUNTO:

Soggetto donante	**Donazione in denaro**	**Donazione in natura**
Privato non imprenditore	n. 1 - Fino a 30.000 euro, con risparmio del 30% nel mod. 730 oppure mod. Unico.	Come in denaro, con documentazione rilasciata dal donante e dichiarazione del ricevente.
	n. 2 - In alternativa a n. 1 si può dedurre nel mod. 730 oppure Unico, dal reddito l'importo donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.	Come in denaro, con documentazione rilasciata dal donante, e dichiarazione del ricevente
Impresa individuale–snc–sas	n. 3 – Senza limite possono dedurre dal reddito fiscale dichiarato nell'anno il 10% di quanto donato con risparmio dell'Irpef e del 24% c.a. di Inps nel Mod. Unico.	Come in denaro, con documentazione rilasciata dal donante, fattura elettronica esente Iva e dichiarazione del ricevente
Impresa in forma di srls e srl - spa – coop e altri enti soggetti Ires	n. 4 – Senza limite possono dedurre dal reddito fiscale dichiarato nell'anno il 10% di quanto donato con risparmio del 24% di Ires e 24% c.a. di Inps, se il reddito è soggetto a contributi, nel Mod. Unico.	Come in denaro, con documentazione rilasciata dal donante, fattura elettronica esente Iva e dichiarazione del ricevente